

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. I
N. 4

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri
sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno
ed interventi per settori in crisi

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 26 marzo 1987 (Stampato 4485)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 aprile 1987 (Stampato 2298)

Onorevoli Membri del Parlamento,

mi è stata trasmessa per la promulgazione la legge « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi ».

Tale decreto-legge è stato emanato dopo la mancata conversione, nel termine costituzionale, del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, la cui legge di conversione ha formato oggetto del messaggio di rinvio alla Camere del 19 febbraio 1987.

Rispetto al testo del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, come proposto dal Governo, ed ai relativi mezzi di copertura a fronte delle nuove e maggiori spese da esso recate, il Parlamento ha introdotto, con la legge di conversione trasmessami per la promulgazione, alcuni emendamenti che costituiscono norme nuove rispetto al precedente decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, e alla relativa legge di conversione e che comportano nuovi ingenti oneri per i quali la legge di conversione non indica alcun mezzo di copertura.

Mi riferisco in particolare agli emendamenti introdotti all'articolo 4 con il comma 4-ter e con il comma 7-bis.

Il primo di tali emendamenti, che comporta la sanatoria per le domande di pensionamento anticipato di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 155, non reca alcuna valutazione dell'onere, che non può certo trovare copertura negli stanziamenti a suo tempo previsti nella indicata legge istitutiva del pensionamento anticipato.

Il secondo degli indicati emendamenti, che pone a carico del bilancio dello Stato sia la spesa per i contributi assicurativi sia quella per l'erogazione delle prestazioni dovute in attuazione delle disposizioni sul pensionamento anticipato, comporta certamente non solo un nuovo rilevante onere per il bilancio dello Stato ma anche un onere in assoluto per l'intero settore pubblico derivante dalle minori contribuzioni. Di tali oneri il testo parlamentare non indica alcuna stima né alcun mezzo di copertura.

Relativamente a tali disposizioni, pertanto, l'anzidetta legge di conversione non ottempera validamente al precetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Per le considerazioni che precedono, con il presente messaggio, avvalendomi dei poteri conferitimi dall'articolo 74, primo comma, della Costituzione, rinvio al Parlamento per un nuovo esame la legge già approvata dalla Camera dei Deputati il 26 marzo 1987 e dal Senato della Repubblica il 14 aprile 1987.

Roma, 17 aprile 1987.

COSSIGA

GORIA.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« b) ulteriori lire 74.000 per il personale maschile delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982,

n. 267; tale riduzione è incrementata di lire 33.000 per il personale femminile delle stesse imprese;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera b) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le riduzioni di cui al comma 2 sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità del rapporto di lavoro »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

“1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie” »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concessa per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'ar-

ticolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 28.000 per ogni dipendente di sesso maschile e di lire 63.000 per ogni dipendente di sesso femminile »;

al comma 9, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) siano denunciati con retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, in ogni caso non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali oppure provinciali se più elevate »;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7160 miliardi per il 1987 e in lire 7450 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 utilizzando, quanto a lire 7110 miliardi per il 1987 ed a lire 7400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio", quanto a lire 41 miliardi per il 1987 ed a lire 50 miliardi per il 1988, l'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)" e quanto a lire 9 miliardi per il 1987, l'accantonamento "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" ».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo alle dipendenze di terzi, deve es-

sere riconosciuto, per l'anno 1986, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con 51 giornate ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30 mila miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno ».

All'articolo 3:

al comma 1, all'alinea, sono soppresse le parole: « a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto »; e dopo le parole: « pagamento di una somma aggiuntiva » sono aggiunte le seguenti: « a titolo di sanzione civile »;

al comma 1, lettera a), è soppressa la parola: « /o »;

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori »;

al comma 1, lettera c), è soppresso il secondo periodo;

al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui alla lettera b), nei casi di denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dai predetti enti »;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Nel corso delle procedure di concordato, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

3-bis. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti alla azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che provvedano entro il 31 luglio 1987 al versamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 75 per cento dei contributi o premi. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata entro il 31 dicembre 1987 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore »;

al comma 6, dopo le parole: « ed il versamento dei contributi » sono aggiunte le seguenti: « e dei premi »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 6-bis. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

6-ter. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nel comma 5, sempreché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

6-*quater*. Per le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

6-*quinqües*. Per le imprese che si trovino in concordato preventivo o in stato fallimentare, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, in qualsiasi momento sia effettuata, nel rispetto dell'ordine di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

All'articolo 4:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In deroga al primo comma dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i dipendenti dalle aziende edili per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) concessiva del trattamento di integrazione speciale guadagni, possono, a domanda, usufruire del pensionamento anticipato in base alle norme di cui agli articoli 16 e 17 della richiamata legge 23

aprile 1981, n. 155. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della esistenza di eccedenze strutturali di personale, nonché, a domanda degli interessati, ai lavoratori che, alla stessa data, risultino licenziati successivamente al 1° giugno 1985 per cessazione dell'impresa a causa di fallimento »;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno un'età inferiore ai 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purché abbiano almeno 25 anni di contribuzione assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali e assicurative sostitutive. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 mi-

liardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)".

4-ter. Le domande di pensionamento anticipato ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate fuori termine, ma entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prese in esame, dai competenti enti previdenziali, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988

e 1989, l'apposito accantonamento "Pro-rogia del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio", e quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento "Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato". All'onere derivante dalla attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese" »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta sino al raggiungimento delle normali età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono, attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di pensionamento anticipato, sono posti a carico del bilancio dello Stato ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. A decorrere dal 1° luglio 1987 i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

"3. La retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento nell'anno sulle retribuzioni di cui ai commi 3 e 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni".

1-ter. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis per il settore agricolo si provvede, con effetto dal 1° gennaio 1988, per i lavoratori dipendenti mediante elevazione della misura del contributo di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, e per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia con la elevazione della quota capitaria annua di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL »;

al comma 13, dopo le parole: « commi (3. 1) » sono aggiunte le seguenti: « , (3. 2) »;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000 »;

dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:

« 16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

16-ter. Nelle parole: "assegni familiari" di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni »;

al comma 19, le parole: « al 1° gennaio 1987 » sono sostituite dalle seguenti: « al 1° gennaio 1986 »;

al comma 20, le parole: « 350° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « 365° giorno »;

al comma 21, le parole: « i soggetti suddetti » sono sostituite dalle seguenti: « tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge »;

al comma 22, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali »; e al secondo periodo, le parole: « si intende » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 23-bis. Per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonché per l'ENAOLI a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

L'articolo 6 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.